

Ordinanza della Corte 3 marzo 2009 — Christos Michail/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-268/08 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Funzione pubblica — Artt. 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari — Molestie psicologiche — Doveri di assistenza — Snaturamento degli elementi di fatto — Errore nella qualificazione giuridica dei fatti)

(2009/C 113/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christos Michail (rappresentante: C. Meïdanis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e J. Currall, agenti, E. Bourtzalas e I. Antypas, avocats)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 aprile 2008, causa T-486/04, Michail/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente diretto all'annullamento della decisione della Commissione 20 marzo 2004, con la quale è stata respinta implicitamente la domanda di assistenza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dei funzionari — Violazione dell'art. 12 bis di detto Statuto — Molestie psicologiche — Snaturamento degli elementi di fatto — Errori commessi nella qualificazione giuridica dei suddetti fatti

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Michail è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Charlottenburg (Germania) il 17 novembre 2008 — Amiraïke Berlin GmbH/Aero Campus Cottbus Ltd

(Causa C-497/08)

(2009/C 113/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Charlottenburg

Parti

Ricorrente: Amiraïke Berlin GmbH.

Convenuta: Aero Campus Cottbus Ltd.

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni del diritto comunitario primario, in particolare gli artt. 10 CE, 43 CE, 48 CE nonché il principio del riconoscimento reciproco dei rispettivi ordinamenti giuridici da parte degli Stati membri della Comunità debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro (il primo Stato membro), con la ratifica del diritto comunitario primario, si sia comunque dichiarato concorde in linea di principio a riconoscere l'efficacia di un provvedimento di esproprio emanato dall'ordinamento giuridico di un secondo Stato membro sul suo territorio, qualora la società di diritto privato colpita dal provvedimento di esproprio si sia consapevolmente assoggettata in precedenza, nell'esercizio della propria libertà di stabilimento sancita dal diritto comunitario, al diritto societario del secondo Stato membro che ha disposto il provvedimento di esproprio, pur operando economicamente nel primo Stato membro in cui possiede il patrimonio sociale colpito dal provvedimento.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 febbraio 2009 — Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide

(Causa C-58/09)

(2009/C 113/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Leo-Libera GmbH

Resistente: Finanzamt Buchholz in der Nordheide

Questione pregiudiziale

Se l'art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva (CE) del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112 ⁽¹⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), vada interpretato nel senso che gli Stati membri possono adottare una normativa in forza della quale sono esenti dall'imposta solo determinate scommesse (sulle corse) e lotterie, con esclusione dall'esenzione di tutti gli «altri giochi d'azzardo con poste di denaro».

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.